

LXXI.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Giuramento del senatore Tasca-Lanza — Congedo — Seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151) — Sull'art. 13 parlano i senatori Giustrelli e Finali — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Gabba, Visocchi, Vitelleschi, Maraglione, Pierantoni dell' Ufficio centrale ed il ministro dell'interno — Il senatore Di Camporeale svolge un emendamento, che ritira, dopo osservazioni del ministro dell'interno — Si approva l'art. 13 — L'art. 14 è approvato dopo osservazioni dei senatori Buccelli Giovanni e Mezzanotte, relatore, e del ministro dell'interno — Il senatore Di Camporeale svolge un articolo aggiuntivo; lo ritira dopo le dichiarazioni del ministro dell'interno — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

CEIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e concernente il « Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle finanze ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Giuramento del senatore Tasca-Lanza.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Tasca-Lanza, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Cefaly e De Seta d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Giuseppe Tasca-Lanza viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Tasca-Lanza del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Mussi scrive dichiarando di essere spiacente di non poter intervenire alle sedute per motivi di salute. Egli chiede un congedo di un mese. Se non vi sono osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni ».

La discussione, come ricorda il Senato, nella seduta di sabato si è arrestata all'art. 12, che fu approvato.

Passeremo ora all'art. 13, che rileggo:

« In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al voto degli elettori del comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

« L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione ».

Su questo articolo sono iscritti per parlare parecchi senatori. Il primo tra questi è il senatore Ginistrelli, al quale do facoltà di parlare.

GINISTRELLI. Sento il dovere di rispondere all'onor. ministro dell'interno e di dire poche parole sul *referendum*.

Io mi aspettava che l'onor. ministro avesse tentato co' suoi ritrovati di mettermi fuori combattimento, ma con grande soddisfazione egli è sceso in campo con una lancia spuntata. Chi l'ha spuntata, sono propriamente io, perchè prevedendo la tattica dell'onor. ministro, che chiama antiliberali tutti coloro che non la pensano come lui, dissi, nel mio discorso di giovedì, che avendo profanato il sacro delubro della libertà ministeriale certamente sarei stato crocifisso con una croce di cavaliere antiliberalista ed amante di oligarchia.

Respingo dignitosamente le parole dell'onorevole ministro, ed esclamo: Oh libertà, quanti ripieghi e quante cupidigie si nascondono sotto il tuo nome!

Io desidero che si governi colle istituzioni patrie, alle quali non si possono apportare modificazioni che alterino il sistema rappresentativo.

L'onor. ministro in questa occasione disse, nella tornata di venerdì, che i contadini della lega di Cerignola erano stati scacciati colla forza dai tratturi del demanio dello Stato. Ora io, non solo da informazioni private, ma anche da un dispaccio di un mio corrispondente di Cerignola, trovo che non è esatto, perchè i contadini sono sempre sul luogo; e questo è l'effetto della politica di reprimere senza prevenire! Oggi l'onor. ministro, non avendo prevenuto, si trova nella condizione che non può reprimere perchè il caso è gravissimo: 8000 contadini trovansi sui demani dello Stato e hanno financo piantato i termini di confine.

Io non mi congratulo della posizione che l'onorevole ministro si è creata spontaneamente, ma mi preoccupa del passo gravissimo che sarà seguito da altri.

Un altro attacco mi ha fatto l'onor. Giolitti e mi ha detto: « Voi siete stato in Inghilterra, ma non conoscete la libertà di quel paese ». Potrebbe anche darsi, e se l'onor. ministro non avesse le occupazioni dello Stato, io anderei a scuola da lui; per oggi non potrei. Però, io credo risparmiarmi di andare a scuola perchè ella ha avuto occasione, quando sono cominciati gli scioperi, di presentare un progetto di legge sui medesimi per definire i termini veri della libertà, come è fatto nel Codice generale inglese e non l'ha fatto. Le conosceva o non queste leggi? Io intanto pur non avendo veruna pretesa, rivolgo una preghiera all'onorevole ministro: vorrebbe ella accettare una interpellanza sulla legge degli scioperi? Io potrei svolgere in poco più di un'ora la legislazione inglese dal 1239 al 1902 e dimostrare i benefici effetti della libertà non sconfinata ed accordata gradatamente a seconda che la popolazione inglese ha progredito nella civiltà. Ma io non so se l'onor. ministro l'accetterebbe.

GIOLITTI, ministro dell'interno. (Fa un segno di assentimento).

GINISTRELLI. Io veramente credevo che fossi per lei come l'ombra del Macbeth, ma se ella accetta, gliene sono grato e la ringrazio.

Vengo a dire poche parole sul *referendum*, che combatterò con altri argomenti. Il *referendum* crea un sistema nuovo, contrario allo

spirito su cui è fondato il sistema rappresentativo della nazione, pel quale i deputati sono i soli rappresentanti del paese. Ora la rappresentanza comunale sotto vari aspetti è un piccolo Parlamento.

Questi sono stati gli argomenti coi quali il presidente del Consiglio dei ministri di Francia ha combattuto in quella Camera il *referendum* che un deputato aveva proposto; e quella rappresentanza nazionale di fede repubblicana, seguendolo, l'ha respinto a grande maggioranza. Ora l'onorevole ministro, per essere logico, dovrebbe dire che non solo il presidente del Consiglio dei ministri ma anche quel Parlamento soffrono di oligarchia e sono antiliberali. È logico ed innegabile, ed io mi trovo in ottima compagnia.

Ripeto ancora una seconda volta: Vorrà il Senato del Regno d'Italia, corpo politico eminentemente conservatore, intromettero una nuova forma nel Governo rappresentativo? Io non lo credo; ma se ciò avvenisse, non sarebbe veramente strano; ma stimo che porterà serie conseguenze.

Conchiudo: qualunque votazione avvenga, io non resterò scosso, perchè so di aver detto la verità, di aver compiuto un sacro dovere verso il mio paese.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. L'oggetto di questo articolo è veramente piano e semplice; non c'è alcuna affermazione di principio generale, e quindi non abbastanza a proposito, ragionando di questo articolo, si parla di *referendum*, che è ben altra cosa.

Qui che cosa si propone? Questo soltanto: Che quando il Consiglio comunale abbia deliberato di assumere un pubblico servizio, e che la Giunta provinciale amministrativa sia andata nello stesso avviso e che la Commissione centrale in terzo grado lo abbia approvato, prima che questa serie di deliberazioni divenga definitiva e sia posta in atto, è sottoposto il provvedimento al voto della universalità dei cittadini elettori.

Odo una interruzione che dice la piazza!

Ma forse che gli elettori sono buoni soltanto ad eleggere deputati e consiglieri? Forse che questi stessi elettori, quando sono stati chiamati a dare il voto su questa materia amministra-

tiva, non sono quegli stessi che hanno eletto i loro rappresentanti, buoni o cattivi che siano? Ogni virtù negli eletti, ogni difetto trovereste negli elettori?

A questi non è lasciata alcuna iniziativa né collettiva, né individuale; è la legge che determina in che tempo e in che modo il voto popolare deve essere consultato. Per eccezione, quando in una prima deliberazione, il voto popolare non sia stato favorevole ad una proposta approvata precedentemente dagli altri Corpi, solo allora, per dimanda di un quarto degli elettori, trascorso un anno, può essere di nuovo provocato il voto popolare, sempre sopra lo stesso oggetto determinato e circoscritto, e proceduto da quei tre voti favorevoli dei quali ho parlato.

Essendo così le cose, si poteva supporre che le disposizioni riguardanti il voto popolare potessero essere approvate senza contrasto. Invece le discussioni dei passati giorni, l'argomentazione breve ma vigorosa, esposta oggi dall'onorevole Giustrelli dimostrano il contrario. Pare a me che gli avversari di questo articolo, e me lo perdonino, pare a me che abbiano peccato di esagerazione. Nulla più che una calorosa ed insinuante eloquenza può impressionare; anzi è naturale che l'eloquenza possa attirare l'attenzione, la simpatia e financo l'adesione verso argomenti, i quali alla stregua della critica poco o punto reggono.

L'onorevole Giustrelli parlò con il brio e la vigoria che è nel suo carattere; l'onor. Vitelleschi accennò in particolare modo a questo articolo con quell'arte finissima che sa nascondersi. Mentre io li ascoltavo, era indotto, anche per analogia di argomento, a pensare ad un precedente del Senato avvenuto nel 1888.

Si trattava allora di una riforma alla legge comunale e provinciale; ed io avevo l'onore di essere relatore di quel progetto di legge. Veniva in quella legge proposta per la prima volta l'azione popolare. Apriti, o cielo! La piazza, il disordine, il finimondo erano contenuti in quell'azione popolare che per la prima volta s'introduceva! Quella azione popolare aveva ed ha due principali obbiettivi; uno quello di assicurare la genuinità delle elezioni, dando diritto ad ogni cittadino di far punire le irregolarità avvenute, e di resistere alle corruzioni e agli altri deplorabili fatti che possono inquinare

le elezioni stesse. L'altro fine era ed è quello di far sì che ogni cittadino possa far valere in giudizio le azioni d'interesse comunale, competenti sia verso gli amministratori, sia verso gli altri.

Ebbene, quest'azione popolare allora proposta diede luogo a censure e previsioni non meno paurose e tetre di quelle che hanno messe innanzi gli oppositori di questo articolo di legge.

Per quanto io so, e per quanto deve meglio sapere l'onorevole ministro dell'interno, l'azione popolare introdotta con la legge del 1888 non ha prodotto alcuno degli inconvenienti e dei disordini che erano minacciati dagli avversari in quella discussione.

Io credo sinceramente che altrettanto avverrà degli spauracchi e delle tetre previsioni che si fanno intorno a questo voto popolare, spauracchi e previsioni, ai quali assai mi duole che partecipi qualche mio amico e personale e politico.

Ma si è detto e ripetuto, che il voto popolare dato come ho detto in oggetto così circoscritto e determinato, preceduto da tre deliberazioni che danno tutte le garanzie immaginabili, sia inconciliabile coi principi fondamentali del regime monarchico e parlamentare.

Ci voleva un ingegno molto arguto, abituato a salire alle grandi altezze, per trovare una siffatta obiezione. La mente comune, il buon senso non avrebbe mai potuto pensare che il chiamare l'universalità dei cittadini elettori a deliberare sopra un oggetto presente, circoscritto, determinato d'interesse comunale potesse salire così in alto. Ma siamo sinceri; dirlo può essere più o meno buono argomento oratorio, ma il potere regio ed il potere legislativo non soffrono nulla da questa introduzione del voto popolare in materia concreta d'interesse comunale.

Ma supponete che nel comune di Cesena, o nel comune di Acqui il voto popolare accosenta oppure ricusi di assumere il servizio del gas o di aprire un forno normale; sul serio credete voi da questi due voti sarebbe offesa la dignità regia, che sarebbe menomata in alcun modo la potestà legislativa del Senato? (*Approvazioni*).

Lo Statuto parla delle amministrazioni comunali e provinciali soltanto all'art. 74, e solo

per dire, che esse saranno regolate per legge. Dunque questo che noi facciamo, e che è una cosa la quale riguarda la legge comunale e provinciale, non è materia statutaria, sibbene legislativa; e, nel campo legislativo, questo provvedimento non riguarda la materia politica ma una materia puramente amministrativa.

Si è detto: gli elettori sono incompetenti in questa materia; e sono incapaci a pronunciare un voto. È una bella patente in verità che mandiamo all'universalità dei cittadini dei cui voti ci siamo tenuti onorati quando ci hanno mandato o ci mandano a far parte dei Consigli comunali e provinciali! Come? Incompetenti i cittadini a deliberare sopra un loro interesse, che è comune a ciascuno ed a tutti, ben determinato, concreto, preceduto da studi e da voti formulati dalle competenti autorità? Incapaci? Ma chi meglio può vedere ciò che convenga al comune, chi meglio degli elettori i quali conoscono per esperienza propria la vera condizione delle cose, e sono i più direttamente interessati in ogni cosa che riguarda l'utile del comune e de' suoi abitanti? Si pretenderebbe forse che gli elettori fossero capaci solo di eleggere i loro rappresentanti per esautorarsi, per compromettere il loro interesse, il loro diritto per più o meno lungo tempo nelle persone dei consiglieri eletti?

Io ho una opinione in materia comunale e provinciale che risalendo ad un diritto antico, oserei dire, mi farebbe apparire un riformatore quasi rivoluzionario. A me sembra che della partecipazione diretta del popolo, ossia della universalità dei cittadini elettori, nell'amministrazione del comune, farà bene il Governo, farà bene il Parlamento ad occuparsi; perchè, quando la discussione intorno ad interessi, intorno a diritti, non avviene in assemblee o in comizi legali, allora si fa luogo alle inconseguite tumultuarie agitazioni. È uno studio, il quale deve essere però condotto colla massima prudenza.

Intanto pare a me che questo timido provvedimento, questa ristrettissima concessione contenuta nell'art. 13, si possa votare senza sospetti e senza paure.

Io vorrei aderire ad una proposta dell'onorevole Di Camporeale, desidererei di potervi aderire in quanto che egli, nella presente discussione, ha dato una bella prova di equani-

mità di giudizi. Ma, se si guarda bene, la sua proposta equivarrebbe a rendere illusorio e frustraneo il provvedimento contenuto nell'articolo 13.

Egli infatti propone che la deliberazione affermativa non possa avvenire che mediante la maggioranza degli elettori iscritti nel comune. Ora, se noi calcoliamo che intervengano in questa votazione il 60 per cento degli elettori (non è una proporzione scarsa questa non solo per noi Italiani, ma anche per altri paesi, come la Svizzera, la quale è abituata a ben altre espressioni di voto popolare) supposto, dico, che siano il 60 per cento quelli che prendano parte al voto, affinchè la deliberazione potesse avere un effetto positivo, bisognerebbe che più dei cinque sesti dei votanti dessero voto affermativo, poichè sopra 60 votanti ci vorrebbero 50 voti più uno per ottenere l'approvazione.

Per queste ragioni io non credo che si possa accettare l'emendamento dell'onor. Di Campo reale, il quale però è ispirato al giusto concetto che non basti un numero qualunque di elettori a pronunciarsi nel senso affermativo, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Ma così com'è, l'emendamento avrebbe per effetto che la deliberazione positiva non potrebbe quasi mai, anzi mai, avvenire, e quindi sarebbe inutile iscriverne questa facoltà nella legge.

Io credo che questa legge, come l'ha anche dimostrato l'onorevole ministro dell'interno, migliori l'ordine di cose ora esistente, poichè darà norme e garanzie all'esercizio del diritto di assunzione dei pubblici servizi, che ora è lasciata ai Consigli comunali, senza alcuna norma, regola e freno.

Ma in questa discussione si è detto, e mi duole moltissimo, che noi nella formazione delle leggi andiamo di male in peggio. Quest'affermazione è il corollario dell'altra ben più grave, cioè che nessuna delle promesse del risorgimento italiano sia stata mantenuta o conseguita.

Che le grandi speranze connesse col nostro risorgimento non si siano avverate tutte, e non tutte nella misura sperata, io non voglio negare. Ma bisogna ben chiudere gli occhi, bisogna dimenticare, bisogna bruciare le tavole della statistica, bisogna ricusare la testimonianza della memoria e della storia per negare

che da 40 anni a questa parte, grandi, molteplici, notevolissimi progressi in Italia si siano compiuti. (*Approvazioni*).

La polizia, l'ornato, l'igiene delle città come sono migliorate, in confronto di ciò che noi, più vecchi, possiamo ricordarci? E le scuole? Avevamo delle moltitudini a cui pareva fato inesorabile vivere nell'ignoranza assoluta. Noi abbiamo ad esse diffusa l'istruzione elementare, noi abbiamo migliorato l'istruzione secondaria, ed elevata l'universitaria.

A centinaia, a migliaia sono gl'istituti di credito, di previdenza, di pubblica assistenza.

In molte provincie italiane sono cresciuti tanto gli opifici, che l'aspetto di alcune delle nostre vallate non ha niente da invidiare ai più prosperi distretti industriali del Belgio e dell'Inghilterra. (*Bene*).

Noi abbiamo ampliati i porti, altri resi più sicuri ed accomodati all'esigenza del commercio. Abbiamo fatto bonifiche, strade, abbiamo da 2000 portato ad oltre 20 mila i chilometri di strade ferrate.

Si è parlato poi dell'incremento della popolazione.

A me pare proprio che il coefficiente maggiore di aumento della popolazione è dovuto all'insieme dei miglioramenti economici ed igienici, che hanno fatto sì che la media della mortalità italiana dal 32 o 33 per mille all'anno, è discesa al 23 e 24 per mille.

Io mi commovo a ricordare, con che soddisfazione il Re Umberto firmava i decreti che gli erano presentati per approvare una concessione relativa a condotte di acqua potabile per uno od altro comune! (*Approvazioni*).

Questa è la verità. L'oratoria qualche volta può trovare altro da dire, può far vedere il rovescio, ma la verità è questa.

Come all'interno pur troppo noi, o meglio l'unità d'Italia, ha dei fieri avversari all'estero; e all'estero pur troppo ha di questi avversari anche fra alcuni di coloro che ci furono amici, ma che non lo sono più dopo che noi conseguimmo l'unità che pochi fuori d'Italia desideravano, e soprattutto dopo che in Roma abbiamo compiuto l'unità nazionale. (*Approvazioni*).

Alle accuse, ai falsi giudizi si può rispondere in più modi; si può dar risposta degna per convincere chi è in buona fede; ma quando queste

accuse sono determinate dalla malevolenza, non c'è altro che il disprezzo. L'un sistema o l'altro da seguire dipende specialmente dalla qualità degli scrittori e degli organi che ne diffondono le idee.

Ma noi in ogni occasione evitiamo, per amore di patria e di verità, evitiamo anche per la stessa dignità nostra, che i nostri avversari, specialmente stranieri, possano fondare le loro accuse e le loro denigrizioni sopra affermazioni tratte dagli atti del Parlamento nazionale italiano. (*Vicissime approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato agli Uffici.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 151.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dell'art. 13 del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni ». Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Dopo il discorso fatto da un uomo tanto autorevole quanto il senatore Finali, e con tanta eloquenza, è un compito difficile, specialmente per me, quello di prendere la parola, ma è mio dovere di farlo.

Già nella discussione generale io dissi alcune cose a proposito dell'art. 13, e aggiunti che nella discussione speciale sull'articolo stesso vi sarei tornato sopra. Mantengo ora la parola.

L'onorevole ministro dell'interno, rispondendo alla mia osservazione che il voto popolare diretto, introdotto da questo art. 13, non vi sia abbastanza disciplinato, disse: qual maggior disciplina volete mai? Chiamiamo il popolo a votare dopo che Consiglio comunale, Giunta provinciale amministrativa e Commissione Reale hanno esposto il loro parere; più informato di così non può essere il popolo.

Ne convengo pienamente. Ma io alludeva alle guarentigie inerenti alle forme stesse, nello quali il voto popolare diretto, voluto dall'articolo 13, debba essere emesso. Ora su questo proposito non trovo nulla nè nell'articolo 13, nè in altro articolo del progetto di legge, e l'importanza di questa lacuna ognuno comprende. E questa osservazione è anche fatta dal sindaco di Firenze in un fascicolo di note al disegno di legge in questione, pur troppo distribuito con soverchia parsimonia in questo Consesso, e del quale io debbo un esemplare alla cortesia dell'onorevole Pierantoni. Risponderà forse l'onorevole ministro dell'interno, che il voto popolare in discorso deve sottindersi regolato dagli articoli 55 e seguenti della legge comunale e provinciale intorno alle elezioni comunali, ma bene sarebbe che ciò fosse detto espressamente nel disegno di legge, imperocchè da ciò che la legge dispone intorno alle forme delle elezioni comunali, non è facile argomentare sulle forme di un voto popolare in materia di comunale amministrazione. Ma vi è anche un altro punto nell'art. 13 in cui si trova una lacuna, più ancora di sostanza che di forma, ed è il non potersi rilevare se il voto popolare, cioè di un quarto degli elettori, di ripresentazione di una proposta di municipalizzazione, respinta un anno prima, sia o no obbligatoria per il comune. Anche codesta lacuna del disegno di legge è stata rilevata dal sindaco di Firenze nel mentovato suo fascicolo. Anche su questo punto il ministro risponderà che si debba sottintendere qualche cosa, che cosa non so. Del resto, onorevoli colleghi, parmi che oramai siano troppi i sottintesi di questo disegno di legge. Due giorni fa l'onorevole ministro mi rispose sottintendersi che gli arbitri, nel misurare l'indennità non siano vincolati dalle lettere a, b, c dell'art. 25, ed anche sottintendersi che industrie private non diventeranno servizi pubblici municipalizzati, se non quando ciò sarà di grande utilità o necessità per la popolazione; ma, onorevoli colleghi, se un disegno di legge si deve reggere a forza di sottintesi, è questa prova manifesta che esso deve essere ritoccato, e fatto oggetto di ulteriori studi.

Vengo ora a discorrere di ciò che vi ha di più essenziale nell'art. 13, cioè del diritto dato alla popolazione del comune di votare direttamente intorno alla convenienza di una muni-

cipalizzazione, o del così detto *referendum*, con parola svizzero-latina.

Nell'art. 13 il voto popolare diretto comunale è ammesso, rispetto alla municipalizzazione in entrambe le sue possibili forme, cioè come voto *deliberativo*, e come voto di *iniziativa*. Vero è bensì che il voto *deliberativo* popolare vien dopo quello del Consiglio comunale della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione Reale, e quello d'*iniziativa* viene un anno dopo un precedente voto deliberativo negativo.

Onde io devo riconoscere l'accorgimento ed il senno politico dell'onor. ministro dell'interno, nel volere somministrato a piccole dosi e diluito assai questo nuovo ingrediente della nostra comunale amministrazione.

Qui però, prima di procedere oltre, mi permetta l'onor. ministro che io gli rivolga una domanda, la quale ha attinenza non tanto al testuale contenuto dell'art. 13, quanto alla più generale questione intorno al *referendum* comunale, a cui esso articolo porge occasione. Essa è in sostanza quella stessa interpellanza, che nello scorso giugno io indirizzai all'onorevole ministro dell'interno, e che non potei svolgere allora, non trovandomi in Roma, nel giorno in cui l'onor. ministro si disse disposto a rispondere.

Io domando ora, come avrei domandato allora, all'onor. ministro dell'interno, se egli creda ammissibile nello stato attuale della nostra legislazione il cosiddetto *referendum consultivo* comunale in qualunque materia piaccia ad un Consiglio comunale di richiederlo o di indirlo.

Se ne sono avuti parecchi esempi in questi ultimi anni. Consigli comunali che non osano prendere provvedimenti, osteggiati da un partito, che non è la maggioranza dei comunisti, ma si vuole imporre a questa, e talvolta sono essi stessi divisi in parti politiche opposte, invitano gli elettori a dire il loro avviso, non obbligandosi già anticipatamente a seguirlo, ma seguendolo di fatto poi, e dandogli aspetto di una propria deliberazione. Come è egli infatti supponibile che di fronte ad un responso, dicasi pure *consultivo* soltanto, delle popolazioni, da esso medesimo provocato, un Consiglio comunale abbia poi ad appigliarsi ad un provvedimento che lo contraddica?

E in tal guisa il Consiglio comunale si spoglia di tutto, ma contro la legge, della respon-

sabilità sua, e nessuna guarentigia legale neppure vi ha che la vera opinione del pubblico sia manifestata in riunioni di elettori, non consentite, nè disciplinate dalla legge e spesso tumultuarie.

Paiono a me gravi abusi codesti, onorevole ministro, e pericolosi assai, e gli onorevoli colleghi troveranno certamente opportuna codesta mia incidentale interpellanza, e, al pari di me, presteranno tutta la loro attenzione alla risposta dell'onorevole ministro. Di quanto male possano essere feconde queste arbitrarie consultazioni dirette del popolo, si è visto a Milano, due anni fa, dove una piccola maggioranza di elettori, in molta parte incompetenti affatto, rischiarono di far perire, e il Senato sarà del mio avviso, una delle più importanti istituzioni della mia metropoli lombarda, consigliando al comune di sopprimere la dotazione che il teatro aveva sempre avuto, prima dallo Stato e poi dal comune. Ed altri non pochi esempi consimili, e non meno deplorabili, io potrei qui ricordare.

Che il così detto *referendum* comunale consultivo sia illegale, fu riconosciuto del pari dalla autorità giudiziaria e da quella amministrativa. Invero, il famoso *referendum* circa la dote del teatro della Scala fu accompagnato da non pochi abusi a danno della libertà del voto, che furono denunciati all'autorità giudiziaria. Ma questa dichiarò non esistere reato, perchè votazioni di quel genere la legge non contempla, e quindi non consente. E più esplicitamente la illegalità del voto popolare diretto consultivo è stata affermata da un decreto Reale del 9 marzo 1896, emanato in seguito a parere del Consiglio di Stato, col quale venne annullata una deliberazione del 21 luglio 1895 del Consiglio comunale di Mantova, che indicava un *referendum* popolare consultivo circa l'introduzione della tassa di famiglia. In seguito al quale decreto il Regio prefetto di Mantova ebbe nel successivo anno a negare la sua approvazione ad altra consimile deliberazione di quello stesso Consiglio comunale. Che cosa pensa in proposito l'attuale ministro dell'interno? Perchè non ha egli provveduto come il suo predecessore dell'anno 1896 in non pochi esempi consimili, verificatisi durante la sua amministrazione?

La risposta che egli vorrà dare fra poco a questa domanda sarà certamente ascoltata, lo

ripeto, colla massima attenzione dall'intero Senato.

Riprendo ora il mio discorso intorno al sostanziale concetto dell'art. 13, al primo saggio che esso contiene di una istituzione del tutto nuova nella nostra legislazione amministrativa, del voto, cioè popolare comunale diretto, o *referendum* comunale sia *deliberativo*, sia *d'iniziativa*.

Codesta innovazione a me pare gravissima, cioè di importanza politica grandissima, checchè ne dica l'onor. Finali. Questi afferma che le proposte cautele e le condizioni del *referendum* comunale in materia di municipalizzazione sono tali e tante, che davvero non si vede ragione di farne tanto caso e tanto discorrere. E di ciò io convengo coll'onor. Finali. Questi osservò pure che ancora quando anni sono venne per la prima volta proposta l'azione popolare dei comunisti molti gridavano quasi al finimondo e facevano profezie che poi l'esperienza ha primamente contraddette e sfatate. Ed io convengo pure coll'onor. Finali che non c'era in realtà da aver paura di una azione detta popolare, la quale, per l'articolo 129 della legge comunale e provinciale deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa, e, in caso di soccombenza dell'attore, fa soggiacere questo alle relative spese, ma, onorevole Finali, onorevoli colleghi, la gravità della innovazione contenuta nell'art. 13, e il pericolo di esso, non concernono già quella speciale e circoscritta e, quasi direi, timida applicazione, che della innovazione si fa alla municipalizzazione di servizi pubblici, ma bensì il futuro allargamento di tale applicazione fino ad invadere tutta quanta l'amministrazione comunale, e poi a poco a poco la stessa amministrazione dello Stato. L'art. 13 è, a mio avviso, gravissimo, pericolosissimo, e tale che il Senato non può dargli la sua approvazione, non per il suo oggetto ed effetto diretto e immediato, ma per gli effetti che potrà avere più tardi al di là, molto al di là della cerchia, nella quale egli apparisce circoscritto, perchè germe fecondo di una totale trasformazione del nostro sistema amministrativo comunale anzitutto in senso, come si dice, radicale o, a meglio dire, demagogico.

Non è una immaginazione codesta, onorevoli colleghi. Imperocchè il sempre maggior favore che vanno acquistando presso i radicali i co-

siddetti *referendum* consortivi, non potrebbero non trovare incoraggiamento nella proposta legge a domandare il *referendum d'iniziativa*, di cui essa pur contiene un modesto e isolato saggio. E il *referendum d'iniziativa* è certamente il più pericoloso, perchè il più rispondente alle false idee di moltissimi intorno alla sovranità popolare, e perchè non ammette confini all'esercizio immediato e tumultuario di questa.

Giorni sono un onorevole nostro collega, a proposito di questo art. 13, si lasciò andare a interessanti considerazioni teoriche intorno al concetto e ai limiti della sovranità popolare. Io non credo necessario seguire il suo esempio. Nel Regno d'Italia la sovranità spetta in pari tempo alla nazione ed al Re, ma la sovranità nazionale, sia nella cerchia dello Stato, sia in quella del Comune, si esercita, non già direttamente, ma per via di rappresentanti. Il principio della rappresentanza è dunque un canone fondamentale di tutto il nostro regime politico, e il Senato non deve permettere che lo si disconosca nè nello Stato, nè nel Comune. Deve quindi, a mio avviso, il Senato respingere l'articolo 13 del presente disegno di legge, perchè questo racchiude il germe e il pericolo di una istituzione che di quel canone fondamentale è aperto disconoscimento e negazione.

L'onor. Finali, se io non ho male inteso le sue osservazioni, non vedrebbe di mal'occhio la evoluzione della costituzione dell'Italia nel senso di una democrazia immediata, per mezzo di voti popolari diretti o di *referendum*, traendo coraggio dai grandi miglioramenti che in ogni senso vedonsi e ammiransi in Italia, dal 1870 in poi. Dei quali miglioramenti noi tutti siamo convinti, e ai quali altri conseguiteranno, cui ognuno di noi sarà lieto di contribuire qui e fuori di qui.

Ma, sul serio, crede l'onor. Finali, possiamo noi credere, onor. colleghi, che la grande massa della popolazione italiana sia oggi tanto progredita intellettualmente e moralmente da lasciarla governare direttamente da sè, anzichè per mezzo di rappresentanti? Io debbo pur troppo rispondere negativamente!

Si adduce a favore del *referendum* l'esempio della Svizzera. Ma la Svizzera è repubblica, è federazione di repubbliche. Nella Svizzera, del resto, il *referendum d'iniziativa* federale non

fu introdotto che nel 1892, e quello comunale non molto prima del 1890 in diciotto cantoni, non quindi in tutti i cantoni.

Che se la Svizzera ha questo *referendum*, la Francia, che pure è una repubblica, non l'ha, ed anzi, nel 1895, la proposta del *referendum* comunale è stata respinta dalla Camera dei deputati di Francia con una maggioranza di 400 voti.

Del resto che cosa importa a noi di questi stranieri esempi? Continuamente ci si vuol far camminare sulla traccia di popoli stranieri, ora per il *referendum*, ora per altri argomenti di anche maggiore importanza. Per me, io credo che le nostre cose noi dobbiamo regolarle da noi soli, tenendo conto dell'esser nostro, dei nostri bisogni; or questi sono compendiatî e custoditi, per ciò che riguarda l'esercizio della sovranità nazionale, dal principio che questa sovranità si esercita mediante rappresentanza, e non già per via di voto popolare diretto, di *referendum*, di plebiscito.

Non vogliate adunque, onorevoli colleghi, considerare l'art. 13 per sè medesimo e per sè solo. Il *referendum* comunale che esso disciplina in materia di municipalizzazione di pubblici servizi, convengo anch'io coll'onor. Finali, che poco male farà, ma esso è germe e pericolo di una trasformazione totale del nostro regime comunale, della sostituzione cioè della forma plebiscitaria alla forma rappresentativa. Germe e pericolo indiscutibile, attese le tendenze domagogiche già abbastanza pronunciate fra noi; tendenze che io sono lontano dal pensare che abbiano ispirato l'attuale disegno di legge, ma che da questo riceveranno nuova esca, nuovo eccitamento, malgrado che l'onorevole ministro non lo pensi nè lo voglia. Da questo punto di vista, io vi prego, onorevoli colleghi, di considerare l'art. 13 di questo disegno di legge. E da questo punto di vista io vi consiglio di negargli la vostra approvazione. Non vogliate, onorevoli colleghi, consentire che per opera vostra si dischiuda alle tendenze sovversive, aiutate dalle condizioni morali e anche materiali, di una gran parte delle nostre popolazioni, una via legale per cui arrivare ad impadronirsi anche soltanto della amministrazione dei comuni, e renderla impossibile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Onorevoli senatori. Io mi limiterò ad alcune e semplici osservazioni di fatto sull'articolo di cui ci occupiamo. Io ritengo che la istituzione del *referendum*, che si fa nella presente legge, sia o una inutilità od una cosa dannosa. Temo che sia inutile, perchè ho la convinzione e chiara conoscenza che la massa degli elettori non ha la capacità di giudicare le lontane ed ultime conseguenze di quello che risolve; giudicherà, poniamo, che sia utile avere il pane confezionato in un forno comunale, ma non saprà vedere quali danni possono venirgli da quella amministrazione che a codesto servizio sia preposta, e quindi non credo di fare torto al nostro popolo quando io lo reputo in questo caso incapace d'illuminato giudizio. Persone ben più valorose che non sia un popolano, un elettore, non sanno giudicare bene, non sono ben certe del giudizio che esse fanno sulle ultime conseguenze di una proposta, e come vogliamo noi che invece queste sieno bene apprezzate da persone, le quali hanno molto minor cultura e molto minor tempo di studiare ed informarsi intorno ad imprese industriali tenute per conto del comune? Confessiamolo pure, o signori, che se il popolo è lasciato liberamente giudicare senza alcuna prevenzione o preoccupazione, non ha la capacità di dare giudizi convenienti ed utili in casi di simil fatta.

Ma io temo pur troppo, o signori, che possano venire dei giudizi pericolosi e dannosi, e lo temo per due ragioni. Primo perchè al popolano, all'elettore ordinario starà più a cuore il proprio interesse, che non gli pesi sull'animo l'interesse del municipio, e allora il voto che noi avremo dal *referendum*, sarà un voto interessato, un voto che allovierà le tasse, che voterà forse utili imprese che costano alcun sacrificio proprio, ma non sarà certamente quello che conviene al comune, e che possa meglio giovare alla finanza municipale.

Ma che diremo poi dei danni che si possono avere quando queste opinioni popolari sieno falsate da agitatori messi in azione per sostegno d'alcun privato interesse, non sempre consono al vantaggio del comune, anzi il più delle volte contrario? In tali casi il *referendum* non sarà certo cosa utile. E notate, o signori, che dei detti agitatori non si valgon mai i sostenitori d'opinione retta ed onesta, ma pur troppo sono operati nei casi in cui altri interessi vogliono

far predominare che non sono quelli municipali.

Della corruzione non voglio parlare, perchè mi pare d'aver detto abbastanza per dimostrare i danni, che il più delle volte dobbiamo aspettarci da questo *referendum*.

Ma l'onorevole Finali poco innanzi diceva: vi sono delle garanzie anticipate; ha giudicato il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e perfino una Commissione Reale, dunque il *referendum* non può far danno.

Ma allora, dico io, il *referendum* che cosa farà? Verrà a metterè un po' di polvere sopra quello che hanno fatto questi altri corpi giudicanti. Ed in tal caso ritorniamo alla inutilità di questo istituto; chè se altri hanno giudicato e se nel giudizio di questi altri è la garanzia, a che andiamo cercando di aggiungere una quarta garanzia con questo *referendum*?

È questo, a mio avviso, uno dei difetti di questa legge, che la responsabilità di una risoluzione è divisa a 4 o 5 giurisdizioni. Primo è il Consiglio comunale, secondo la Giunta provinciale amministrativa, la quale in questo caso non delibera ma dà un parere; terzo viene il prefetto che sul parere della Giunta provinciale amministrativa giudica in un modo o in un altro; quarta viene la Commissione centrale la quale, conoscitrice di tutto, perfettamente informata delle condizioni di tutti i municipi dall'Alpi al Lilibeo, sarà capace di regolar tutto, e viene in fine il *referendum*. Questa divisione della responsabilità di una deliberazione che si deve prendere, io credo che sia un distruggere ogni responsabilità.

L'onor. senatore Finali ed altri oratori ancora hanno sollevato l'animo nostro riguardando tutta la via che noi abbiamo percorsa nel progresso della patria, ed hanno detto: perchè dubitare di questo popolo che è stato capace di tante grandi cose? Io in risposta, vi prego, o signori, di considerare sul serio quello che diciamo e domando: È stato veramente il popolo che ha fatto tutte queste cose, o non è stata piuttosto la classe dirigente la quale ha detto: « questo si deve fare » ed il popolo l'ha seguita? Questa è la verità.

I grandi Italiani, gli scienziati italiani videro e da secoli prepararono il risorgimento della nazione. Le persone intelligenti e studiose, e per lo più benestanti, ebbero fede in tali iniziative

e nel gran Re padre della patria. Profittarono dei favorevoli eventi e si tirarono dietro il popolo, eccitando in esso sentimenti patriottici che prima non avea.

E così si è fatta l'Italia, e non dal popolo, perchè questo pensa a lavorare, e non può pensare a dirigere ed a sollevare le sorti del suo paese.

Tornando dunque d'onde eravamo partiti, concludo che il *referendum* è una istituzione, in questo caso, o disutile o molto pericolosa, ed il più delle volte dannosa, quindi non posso dare voto favorevole al presente articolo e prego il Senato di considerare se debba o no votarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non parlo per esprimere le convinzioni mie personali, perchè se avessi dovuto esporre il patrimonio morale e politico dell'animo mio, avrei esposto desideri maggiori delle modeste proporzioni di questa legge. Ricordo, ad esempio, che propugnai il voto delle donne ed altre maggiori riforme. Qui però osservo un mandato e i fini del mandato sono da custodire. Parlo per volontà dei colleghi dell'Ufficio centrale.

Dico la verità; questa discussione mi fa dubitare persino del secolo in cui viviamo, perchè ho ascoltato ripetute obiezioni e paure che si destavano nel 1847 allora quando si discuteva se gl'Italiani erano maturi per il Governo rappresentativo. Molti in quel tempo avrebbero voluto sessanta Governi consulenti. E pure in quel tempo non mancarono governanti e patrioti di parte moderata, i quali compresero la maturità dei tempi e non diffidarono delle libertà concesse, come in appresso ve ne furono di parte moderata, che propugnarono maggiori riforme. Potrei citare a titolo di onore il rimpianto Ubaldo Peruzzi, che domandò il suffragio delle donne; potrei ricordare che la Toscana nella legge elettorale del 1848 sanzionò quel diritto alle madri, alle sorelle ed alle istitutrici.

Deploro che mentre l'istituzione del *referendum* ha una ricchissima letteratura e se ne fa continuo esperimento da popoli, che non sono innanzi a noi per moralità, per genio e per sacrifici, si sia fatta una confusione strana fra il sistema rappresentativo monarchico e quello repubblicano, e si sia confuso il *referendum* politico e legislativo con una semplice azione data

nella vita comune al corpo elettorale amministrativo. Parlo per rimuovere dette confusioni.

Il senatore Ginistrelli sa bene che non bisogna soltanto vivere in Inghilterra per comprendere le istituzioni inglesi, ma che bisogna meditarle nella sua storia e nei suoi costumi. È cosa certissima che se si dovesse discutere il sistema della ratifica popolare per le leggi, il principio monarchico offrirebbe una grande difficoltà alla imitazione degli istituti repubblicani dell'America e della Svizzera, poichè laddove non vi è monarchia, ma il sistema elettivo del presidente, le cose possono andare spicce e rapide: laddove non vi sono le due Assemblee come nella Svizzera, la partecipazione diretta del popolo si può comprendere: inoltre il sistema federale, dividendo le funzioni del potere legislativo tra il governo centrale e quelli degli Stati, rende più facile l'azione diretta del popolo nel consentire alle leggi. Ardua sarebbe la questione quando si parlasse di *referendum* nel sistema monarchico rappresentativo, specialmente negli Stati, nei quali le due Camere non sono entrambe elettive.

Pertanto nel parlarsi di *referendum* bisogna distinguere quello che sia il *referendum*, il quale investe ogni atto del potere legislativo e quello di un ordine particolare, il *referendum finanziario*, e quello obbligatorio dal facoltativo. Convien distinguere la partecipazione diretta del popolo nel caso delle Costituenti, ossia quando un nuovo Stato delibera una Costituzione e il popolo è chiamato a ratificarla, dal *referendum* legislativo ordinario. L'azione popolare è necessaria, ed è perciò che gli Inglesi non si occupano di simiglianti questioni. Se ne occupa il Bryce nella sua stupenda opera scritta dopo i continui viaggi fatti all'estero.

In America invece, ove affluiscono correnti di emigrazione, di minatori corrotti dall'alcolismo, si spiega la ragione del *referendum*, al quale in molti paesi sono chiamate anche le donne per temperare l'abuso dei legislatori di sesso maschile, anche perchè le Costituzioni americane, non più modellate sull'esempio delle Costituzioni inglesi ed europee, le quali contengono la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, l'ordinamento dei poteri, hanno voluto sanzionare nelle Costituzioni, rivedendole e correggendole, molte materie d'indole legislativa, e toglierle alla competenza delle Camere costituite.

Il Bryce dimostrò questo aumento di obbietti, facendo le statistiche delle parole, che distinguono le prime costituzioni dalle moderne.

Per esempio, la Costituzione della Virginia nel 1776 era composta di tremiladuecento parole circa, nel 1836 ne aveva diciassettemila. Per ogni correzione si volle che le legislature chiedessero la ratifica delle mutazioni al libero voto popolare.

Le banche, la franchigia elettorale, la mutazione del capoluogo di contea, la mutazione della capitale, la determinazione di confini, il diritto di restringere o dare il voto alle donne furono introdotte nelle Costituzioni.

La Svizzera è il paese classico del *referendum* tanto legislativo, quanto finanziario, obbligatorio, speciale, o di iniziativa. Noi non siamo nel tema di un *referendum* politico, legislativo, dobbiamo rimanere nel tema speciale sanzionato nell'art. 13, cioè, al voto in ultimo grado per una data materia richiesto al corpo elettorale municipale.

Però non era lecito nè all'onor. Ginistrelli, nè al mio amico, senatore Visocchi l'affermare che il *referendum* assolutamente non stia nel governo rappresentativo se tra la vita dello Stato e quella del comune fossero possibili le analogie. Leggete, onorevoli colleghi, l'art. 6 dello Statuto, che reca: « L'assemblea dei deputati è eletta per cinque anni, ma può essere sciolta dal Re sotto la responsabilità ministeriale ». L'articolo nel sanzionare che la Corona, con la responsabilità dei ministri, può sciogliere la Camera, specie quando esista un dissidio tra il Ministero e la maggioranza della Camera sopra una data legge, riconosce al corpo elettorale un ufficio assai diverso da quello della semplice elezione dei rappresentanti della nazione.

Tutti gli scrittori insegnano che nell'appello al popolo non è più una questione di antropomorfismo, di preferenza tra i candidati, ma che si tratta di decidere se una legge convenga per opportunità o per altro motivo allo Stato. E potrei ricordare la famosa giornata, in cui la Sinistra parlamentare ascese il Calvario del potere. La legge, che voleva nulli gli atti non registrati respinta per un voto consiglio lo scioglimento della Camera. Il Ministero fu battuto nelle elezioni, e rassegnò il potere. Questa forma speciale di appello prova che lo Statuto

apprezza altrimenti la funzione del corpo elettorale.

Del rimanente anche le elezioni generali, non motivate da un dissidio fra la maggioranza e il Ministero, contengono un giudizio sovrano che il paese dà sopra la condotta dei deputati e sopra l'opportunità di rieleggerli o di surrogarli.

È strano poi che si lagnino del criterio popolare, che non si vuole riconoscere idoneo a giudicare delle cose politiche per eleggere o l'uno o l'altro dei candidati, coloro che dal suffragio elettorale riportarono l'onore di sedere in Senato. Voi, miei cari amici, quando vi presentaste all'ambito popolare a porre le vostre candidature, non vi presentaste soltanto perchè eravate bipedi ragionevoli aventi l'uso della parola e il diritto di cittadinanza, ma perchè vi dichiaraste uomini di partito propugnatori di certe idee, di riforme più o meno osservate. Gli elettori, se non furono corrotti o se non furono in maggioranza poveri elettori subordinati alle influenze domestiche e coloniche, vi diedero il voto per il vostro contenuto politico e morale. Adunque non torniamo indietro.

Diciamo che questo popolo italiano ha un intelletto di amore, come un intelletto di odio che può dargli a comprendere riforme utili al paese. Voi non negherete questi principi che sono l'essenza del sistema rappresentativo.

Indicaste un altro principio sanzionato nell'art. 41 dello Statuto, il quale reca che il mandato imperativo è proibito. Non si volle che il deputato abdichi la piena disposizione del suo animo e del suo criterio. Nessuna sanzione pertanto impedisce ad un partito politico di imporre a un deputato di propugnare una riforma, di obbedire alla volontà degli elettori. Due volte in Francia si tentò d'infirmare innanzi alle assemblee la legalità di un eletto con l'accettazione di un mandato imperativo. Deputati e scrittori risposero che è un precetto che non ha sanzione.

In tutti i paesi costituzionali vi furono due periodi; un periodo, in cui il diritto elettorale era ristretto in una classe e contro il suffragio ristretto si accesero le agitazioni per conquistare il diritto al voto. Dato il potere alle masse, cessato il governo detto della borghesia grassa, si appalesarono altre tendenze, per le quali si vorrebbe recare la deliberazione dai

mandatari, ai mandanti, dai legislatori agli elettori. Però e nell'uno e nell'altro periodo si sentì la gravità della onnipotenza delle maggioranze, contro le quali si studiarono rimedi, che non corressero assolutamente il male. E poichè il principio elettorale impera nelle elezioni politiche, nelle assemblee deliberanti, siano esse municipali, provinciali o legislative, nelle quali le maggioranze s'impongono, sostenendo per lo più le questioni unilaterali del partito, si discussero la rappresentanza delle minoranze, il voto plurimo e altre forme di freni costituzionali.

Riconcentrando il nostro intelletto nella vita del Comune, troviamo nella legge vigente la sanzione, per cui ogni dato tempo il Consiglio comunitario si rinnova della metà per rompere lo spirito di corpo, gl'interessi coalizzati, ed accogliere nel Consiglio deliberante le nuove richieste amministrative. Per questo fine altissimo di non vedere sacrificate le ragioni del popolo, i suoi diritti, le sue speranze, alla coalizione d'interessi al ristagno della vita municipale, si è pensato di introdurre un appello non al popolo, ma al corpo elettorale, il quale dovrà rispondere per sì o per no. Pare a me che questa sia un'istituzione così temperata e prudente, che non dà ragione di combatterla e molto meno di combatterla in questa nostra Italia, la quale ne ricorda la vita libera e potente dei Municipi, la campagna dell'arengo che chiamava i cittadini sulla pubblica piazza a deliberare cose maggiori, ne ricorda i convocati della legislazione veneta, che l'Austria non distrusse per le quali anche le donne davano il loro voto.

Per queste ragioni io spero, grato al Senato di avermi ascoltato, che cessino le paure, i tristi presagi fatti da Cassandre politiche e che si proceda senz'altro alla votazione dell'art. 13.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Io ho domandato la parola perchè sono stato chiamato in scena dalla catilinaria del senatore Finali; non vi mancava che il *quousque tandem*.

Io comincerò dal ristabilire il vero stato di fatto, Cosa diceva questo articolo che ha procurato tanto dolore al senatore Finali. Esso diceva di aver veduto bastimenti pieni di emigranti, e non aggiungeva altro. Badi che nel

paese, al quale appartiene, il giornale avrebbe potuto dire qualche altra cosa e non l'ha detto, lo che prova che è amico dell'Italia. Si è limitato a parlare dei bastimenti degli emigranti, poi conclude (e se legge il processo verbale lo vedrà) dicendo che « non tutte le promesse del risorgimento sono state mantenute ». E queste ultime sono le stesse parole che in omaggio della verità ha detto il senatore Finali.

Così ristabiliti i fatti apparisce che in tutto ciò non vi ha di che fare tanto scalpore, e qui mi fermo.

Il senatore Finali preferisce il sistema di lodare, io preferisco quello di criticare quando pare giusto e utile di fare; ognuno serve il suo paese come lo intende; l'avvenire giudicherà quale dei due sistemi sarà stato più utile. Non dico oltre sopra questo argomento.

Giacchè ho la parola, parlerò anche io sopra l'art. 13. L'onor. ministro l'altro giorno fece, senza volerlo, nel suo cortese, abile, ma poco persuasivo discorso, una confessione involontaria, la quale contiene la condanna di questa legge. Egli disse: Guardate; tutti i paesi che non sono affetti di socialismo si valgono del servizio diretto, tutti i paesi che sono attaccati gravemente di socialismo non l'hanno adottato. Che cosa significa questo? Che i servizi diretti dei comuni, lasciati semplicemente al processo, allo svolgimento delle loro ordinarie funzioni, non porta con sè nessun pericolo, e i paesi che non hanno socialismo lo adottano facilmente, quantunque, si sappia benissimo che in Inghilterra, quando la municipalizzazione prevalse, fu precisamente per la prevalenza di un movimento socialista che non ha avuto seguito in quel paese. La sua forte costituzione non vi si presta ma è rimasta di quel movimento in alcuni comuni la municipalizzazione dei servizi, e del resto se l'onor. ministro avesse letto gli articoli del *Times* ai quali fece allusione l'onorevole Ginistrelli, vedrebbe quali ne furono i risultati. Ma, ripeto, in Inghilterra, siccome il socialismo non ha importanza, i comuni esercitano i loro servizi direttamente, senza troppo gravi pericoli. Ma, laddove il socialismo è minaccioso, nessuno Stato lo ha adottato, perchè si capisce che è un'arma che può diventare terribile nelle loro mani. Ed infatti ciò è talmente vero che nelle mani dell'onor. Giolitti è diventato uno strumento così complicato, che per

impedire i pericoli che egli sente nell'animo suo, ha finito per fare così grandi complicazioni come per esempio il ricorso al voto popolare.

L'onor. Finali ha detto che con l'eloquenza si prova tutto, ed egli crede essere riuscito a provare che un voto popolare non è un voto popolare, ma onorevole Finali, il popolo può, sì o no, col suo voto, annullare la deliberazione dei suoi rappresentanti? Se questo non è, un appello al popolo, un voto popolare, non so quale altro sia. La verità dunque è che con questa legge, con questo art. 13, di straforo si fa appello al voto popolare: e s'introduce nella nostra legislazione un istituto che finora non vi era. Si comincia col poco (ve lo ha detto l'onor. Gabba): ma quando saremo alla prossima volta che si estenderà, si dirà: « il Senato ha già dato la sua approvazione al principio, quindi l'applicazione più larga non sarà che una questione di tempo.

Pare a voi che sia conveniente che il più alto corpo dello Stato, il quale precisamente ha missione giuridica, che di straforo stabilisca una nuova istituzione quale è l'appello al popolo?

Le prime prove si fanno sempre in piccolo, perchè questo è il vero modo di farle passare. Se oggi voi veniste a proporre una riforma fondamentale, probabilmente l'opinione pubblica stessa si opporrebbe.

Questo è un primo esperimento e perchè sia completo, secondo questa stessa legge, se il primo voto popolare non riesce, la seconda volta il popolo stesso ha l'iniziativa, tanto perchè non mancasse l'altra forma che è quella del voto popolare per iniziativa. Quando questa istituzione dovesse entrare nella nostra legislazione, dovrebbe prima discutersi nella sua sostanza e nelle sue modalità, ma il volerla introdurre incidentalmente è una cosa enorme.

E adesso vediamo in questo caso a cosa serve (perchè anche delle cose odiose si ammettono per una necessità imponente), questo voto popolare? Ma credete voi sul serio che 100 contadini o 200 o 500 siano al caso di giudicare con qualche competenza se le finanze del comune sono in condizioni di assumere questi servizi, se le persone che sceglie saranno adatte o no? Questi giudizi non sono praticamente accessibili alla folla; anche che sia una folla (che meriti la fede che l'onor. Finali mette ai nostri elettori), sono materie difficili e nelle quali si

ingannano talvolta anche gli specialisti, figurarsi le folle!

Dunque che cosa concluderanno questi 200, 300 o 400 persone? Esse voteranno per intrighi per simpatie, per corruzioni, per quel che si vuole, eccetto che per conoscenza della cosa. E vi pare serio che tutte queste difficoltà si affrontino per sapere se si mette un tram, o se si accende un lume? Ma si direbbe che cada il mondo se per avventura un comune faccia un cattivo affare? Quando a questo comune gli avete sovrapposto la Giunta amministrativa, una Commissione Reale, ma mi pare che basti non perirà l'Italia anche se dopo tutto ciò il Comune farà un cattivo affare.

Per queste inezie voi convocate il popolo ai classici comizi, come si farebbe appena per un cambiamento di governo. Ma vi pare che ne valga la pena? Io non so, sarà un difetto della mia intelligenza, persuadermene. Parmi addirittura una cosa comica quest'uscita all'improvviso di appello al popolo: si crederebbe che sia per proclamare la Repubblica? No, è meramente per mettere un tram.

Lo scopo dunque non scusa l'articolo, e l'articolo quindi resta con tutta la sua inopportunità, e rimane un pericolo. La Repubblica francese, che certo non passa per essere reazionaria, pure, non è voluta andare fin lì e noi leggermente ci andiamo. E per far che? Per accendere i lumi. Io prego proprio il Senato di riflettere. Guardandomi intorno non posso dire che ho una grande fiducia nella riuscita della mia tesi che si abbandoni quest'articolo, ma faccio il mio dovere, e per la mia parte cerco di imprimere nei senatori il senso della grande responsabilità che prendono se, per una specie di cortesia politica, votano una legge della quale più tardi ci potremmo amaramente pentire. E qui faccio parentesi che non riguarda che indirettamente il soggetto. Nel Senato vi è la consuetudine di emendare raramente o mai, e vi è sempre una ragione, perchè non lo debba fare, ragione sempre più o meno speciosa. Questa volta ho udito circolarne una per questa proposta e cioè che se la legge va alla Camera tornerebbe peggio. Che torni peggio mi pare difficile, perchè esaminando tutto insieme nel loro complesso i mali e i rimedi, non credo che si possa farne una peggio.

L'onor. Giolitti diceva l'altro giorno: i so-

cialisti volevano i servizi gratuiti, volevano tante altre cose che ora non ricordo, ed io ho rifiutato tutto, quasi per farci credere che la legge poteva essere peggiore. Ma non ha rifiutato niente, onor. Giolitti. Ella ha dato loro lo strumento in mano perchè quel che vogliono se lo procurino da sè. Ella ha fatto così bene che con gli art. 28 e 29, a un dato momento, si può spogliare un paese con un processo semplicissimo senza violenze e senza rumore, (si spogliano naturalmente i proprietari perchè sono quelli che sono vestiti).

Osservando la prevalenza che prendono i partiti in Italia, a misura che si avranno Consigli socialisti, con questa legge in mano, tutto quello che ella ha negato, se lo prenderanno da loro, non hanno bisogno che glielo dia lei.

Dunque questo peggio è molto problematico, anche perchè forse in fatto nella Camera, questi partiti non credo sieno così prevalenti, come si fa parere, e la prova è che si sieno potute introdurre in questa legge disposizioni che ad essi non sono piaciute, onde l'onorevole ministro diceva che non l'hanno votata.

Ma chechè ne sia, ad ogni progetto di legge si fa un ragionamento di questa natura; ed è a forza di questi ragionamenti che questo corpo diviene assolutamente inutile. Se non può esercitare una profonda ed efficace revisione, per mettere semplicemente la polvere sopra un progetto di legge mi pare che sia inutile di avere una sì grande aula, e incomodare tutte queste illustri persone che le appartengono. Basterebbe molto meno. D'altronde io faccio anche riflettere al Senato che leggi di questa natura in tutti i paesi costituzionali si maturano pian piano. Si guardi all'Inghilterra, giacchè se ne è parlato tanto, alcune di queste leggi quante volte sono passate tra la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni; e così si vengono lentamente maturando. Ora il paralizzare a questo modo una delle Camere siccome a forza di abitudine si è pervenuti in Italia, impedisce la maturazione delle leggi e regala al paese leggi improvvisate che bisogna poi revocare o modificare con grande iattura della stabilità delle nostre istituzioni.

E quindi il Senato potrebbe in qualche parte, e per esempio in questa, modificare la legge, rimettendo la discussione sul voto popolare ad altra occasione in cui si possa discutere e ma-

gari accettare determinandolo meglio, perchè fra parentesi, qualche collega mi fa giustamente osservare che nulla è determinato in questa legge circa i modi di esplicazione circa il numero degli elettori, e perciò non è detto quando il voto sarà valido e a quali condizioni; si tratta dunque di un istituto nuovo che si presenta senza sapere neppure come si deve usare.

Per tutte queste ragioni io non saprei abbastanza raccomandare ai colleghi di riflettere su questo punto e di non votare questo articolo con tanta facilità, ma piuttosto di rinviare questa legge con qualche modificazione all'altra Camera, perchè così potrebbe forse anche diventare una legge benefica, mentre ora ci sono dei punti che la rendono inaccettabile. Per me ho sempre la risorsa di votare contro; ma siccome credo che, modificata, questa legge potrebbe essere accettabile, così spero che i colleghi si persuaderanno che noi non dubbiamo subire sempre la legge tirannica di tutto approvare senza discutere. (*Bene, approvazioni*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Non è per fare un discorso sul tema generale, ma solamente per alcune brevi, brevissime osservazioni che ci richiamino all'oggetto della discussione odierna, che io prendo la parola. Noi qui siamo a discutere l'articolo della legge al punto in cui è arrivata, dopo che si sono già votati tutti gli articoli precedenti. Ora io mi domando: innanzi a questo fatto, perchè respingere questa disposizione che è un correttivo, se un correttivo potesse essere necessario? Un correttivo in quanto che mette ancora in condizioni gli elettori, i membri di un comune, di correggere nel caso vi fosse da correggere qualche cosa in quello che è stato deliberato.

È stato invocato il concetto che il Senato, corpo conservatore, non deve o non dovrebbe approvare queste misure.

Ora io faccio riflettere che questa misura è per sè eminentemente conservatrice, perchè crea una garanzia di più; ed una grande garanzia, perchè per essa è possibile avere un parere che rispecchi lo stato dell'opinione pubblica in quel momento in cui si deve decidere l'assunzione di un dato servizio pubblico da parte di un municipio.

Noi abbiamo le elezioni comunali, le quali sono fatte a periodi biennali. Può benissimo essere che la maggioranza di un Consiglio comunale uscita da elezioni fatte due anni, un anno e mezzo addietro, non rispecchi più in quel momento la pubblica opinione, l'opinione della maggioranza degli elettori.

Quindi questo correttivo di fare appello agli elettori, è un utile commento del principio già approvato con gli articoli precedenti e costituisce una garanzia di più.

Ecco il ragionamento positivo che mi sono permesso di presentare agli onorevoli colleghi. Non entro nella discussione generale sollevata a proposito della opportunità o no d'introdurre il *referendum* nelle nostre leggi. Qui non si tratta di una dottrina generale, di una massima generale, si tratta di una misura casistica applicata ad un caso speciale e quindi mi sembra logico ed opportuno approvarlo.

PRESIDENTE. Dal senatore Di Camporeale è stata presentata un'aggiunta a questo articolo, ma io credo di dovere, prima di leggerla, concedere la parola all'onor. ministro dell'interno, per rispondere ai vari oratori.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Comincerò col rispondere al quesito che mi ha proposto il senatore Gabba. Egli ha chiesto se sia legale il fare intervenire la popolazione a dare il suo parere sulla richiesta di un Consiglio comunale: egli ha ricordato che alcuni Consigli comunali interpellarono la popolazione per conoscerne l'avviso sopra certe questioni, che potevano interessare la pubblica opinione. La risposta a me pare molto semplice: se il Consiglio comunale avesse delegato i propri poteri al corpo elettorale, la sua deliberazione sarebbe stata illegale perchè nessuno può delegare i poteri che ha dalla legge; ma nei casi citati non si trattava di delegazione di poteri. Il Consiglio comunale dopo sentito l'avviso della popolazione aveva piena libertà di agire come meglio credeva. È un parere che si domanda, e siccome nessuna legge vieta ad un sindaco, per esempio, di interrogare uno per uno i suoi amministrati, per sentire cosa ne pensano sopra una determinata questione, non vi può essere violazione di legge anche se si interrogano tutti nello stesso giorno. Naturalmente che il Consiglio comunale conserva piena la sua facoltà di deliberare come crede.

Il senatore Gabba ha detto: ma se sono interrogati tutti gli elettori come farà il Consiglio a non seguire la loro opinione? Vuol dire che il Consiglio comunale avrà fatto male a mettersi in una posizione difficile rispetto ai propri amministrati, ma nessuna legge gli impedisce di fare ciò.

Il senatore Gabba ha pure soggiunto: Sappiato che l'autorità giudiziaria ha ritenuto illegale questa domanda di parere, perchè essendosi fatte delle accuse di corruzioni, di violenze e di brogli nella votazione, l'autorità stessa ha escluso che vi fosse stato reato. Questo lo credo anche io: trattandosi di una votazione che non è disciplinata da nessuna legge, non si può inventare un reato laddove questo non sia previsto dalla legge: io non ho creduto d'intervenire nei casi citati dall'onorevole Gabba, perchè non ho facoltà di proibire quello che la legge non vieta di fare. Se un Consiglio comunale avesse delegato i suoi poteri, avrebbe fatto cosa illegale, ma delegazione di poteri non ci fu, e non avremmo ragione alcuna di intervenire.

Ora vengo all'argomento speciale dell'articolo.

Io devo ricordare che il senatore Finali, quando cominciò la discussione dell'articolo, aveva dato veramente un consiglio che non poteva essere più saggio, cioè di discutere l'articolo e non una istituzione che nessuno si è mai immaginato di discutere nè alla Camera nè al Senato.

Rispondo anche incidentalmente all'ultimo discorso del senatore Vitelleschi, il quale ha parlato dell'assunzione di pubblici servizi da parte dei comuni come di cosa nuova creata dalla legge in esame. A questo proposito devo far osservare che le leggi attuali permettono ai comuni di assumere tutti i servizi che vogliono, senza nessun freno, nessuna garanzia, nessuna responsabilità, mentre noi vogliamo che questa facoltà sia regolarmente disciplinata. Finchè si trattava di pochi comuni che, per servizi di secondaria importanza, assumevano la gestione diretta, si poteva lasciar correre, ma ora che abbiamo già circa tre o quattrocento comuni che hanno assunto direttamente senza garanzie di nessuna specie servizi talvolta anche importantissimi è una necessità di stabilire dei freni, tra i quali ci sono le deliberazioni del Consiglio comunale, in forma più so-

lenne, il parere della Giunta provinciale amministrativa e la deliberazione della Commissione centrale, la quale è composta di consiglieri di Stato, di consiglieri della Corte dei conti, dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di rappresentanti della Cassa di depositi e prestiti, di tuttociò insomma che c'è di più alto, di più sicuro, come garanzia amministrativa. Tutti questi corpi esaminano, se il piano finanziario, se il piano tecnico, se i mezzi di cui dispone il comune sono sufficienti a garantire che l'esercizio del servizio non tornerà di danno al bilancio comunale. Ma c'è un'altra parte del problema: il pubblico nel cui interesse si fa questo servizio, lo desidera o non lo desidera? Ed è unicamente questo che si domanda con l'art. 13. S'invita ciascuno amministrato a dire se desidera, o non desidera che questo servizio, che riguarda il suo interesse, sia municipalizzato.

Il senatore Visocchi fra gli argomenti più gravi che addusse contro la legge ha detto:

Guardate che questa gente non si preoccupa mica se il bilancio comunale ne avrà vantaggio o danno, se l'interesse pubblico sarà tutelato. Ognuno verrà a dirvi se nel suo interesse personale è contento o no. È appunto questo che vogliamo sapere, onor. Visocchi. A stabilire tutte le garanzie nell'interesse del bilancio e nell'interesse della tutela e dal lato tecnico del servizio provvedono il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale.

Il problema che si risolve con l'art. 13 è di far dichiarare da ciascuno dei cittadini se sia contento sì o no, nel suo interesse personale, che il servizio sia municipalizzato. Non bisogna dimenticare che l'interesse del pubblico è la somma dell'interesse di ciascuna delle persone cui il servizio deve giovare. Quindi tutta la grande questione se si debba o no istituire il referendum, il voto popolare, come se con ciò si dovessero mutare le basi del nostro diritto pubblico, son tutte cose che non hanno a che fare qui. Possono servire come argomento che produca un po' di effetto rettorico momentaneo; ma non hanno niente a che fare con l'articolo che stiamo discutendo. Chi si è mai sognato di modificare lo Statuto fondamentale, domandando ad uno se preferisce l'acqua che gli dà l'appaltatore o se preferisce l'acqua che il comune

...enderà dalla fontana? Evidentemente non c'è rapporto fra questi grandi argomenti che si sono messi fuori e ciò che stiamo discutendo.

Il senatore Gabba, venendo alla questione più particolare, ha detto che non vi sono sufficienti garanzie intorno al modo di votazione. Io gli ricordo l'articolo ultimo che dà facoltà al Governo del Re di disciplinare col regolamento, sentita la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, tutte queste materie. Evidentemente qui si stabilisce ciò che è materia legislativa, cioè si vuole il voto, non di tutta la popolazione, ma soltanto di coloro che sono iscritti nelle liste elettorali; si vuole che siano convocati con manifesto della Giunta municipale, il quale spieghi l'oggetto per cui sono convocati; che si lascino quindici giorni fra la convocazione e l'elezione per evitare che vi siano voti di sorpresa. Quanto poi alla dimensione delle schede, ai luoghi in cui si andrà a votare e via dicendo, questa è esclusivamente materia regolamentare. Il senatore Gabba ha detto anche: ma il pericolo sta in questo, che noi intanto mettiamo la prima radice di una istituzione.

Ma, in sostanza, onorevole Gabba, in che consiste, a che tende il *referendum*? A chiedere semplicemente agli elettori se desiderano che un determinato servizio proceda come in passato o debba invece essere assunto dal Comune. Ma ammettiamo pure, per un'ipotesi, che si tratti di un primo tentativo: ma non è molto meglio, in una materia così importante, di vedere praticamente che effetto produrrà? Noi qui facciamo un esperimento che non può produrre alcun inconveniente di nessuna specie. Se andrà bene, sarà un argomento di più per rallegrarsi colla popolazione italiana la quale dimostrerà di essere più matura di quello che molti credono, a giudicare dei suoi affari e dei suoi interessi; se andrà male, sarà l'argomento più valido che gli onorevoli senatori Gabba e Vitelleschi avranno il giorno in cui qualche mio successore venisse qui a proporre l'istituto vero e proprio del *referendum*...

VITELLESCHI. Lo proporrà lei.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*... Io credo che qualunque dei miei successori a qualunque partito apparterrà, troverà sempre l'opposizione dell'onorevole Vitelleschi. (Si ride). Perché se noi facessimo una statistica dell'attività legis-

lativa in Italia, se fossero state respinte tutte le leggi che non hanno avuto il voto del senatore Vitelleschi...

VITELLESCHI. Forse l'Italia si troverebbe meglio.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*... Può essere, ma non si potrebbe dire di aver avuto una grande attività legislativa. Del resto credo che, specialmente in questa materia, ove si tratta puramente ed esclusivamente di interessi locali, non ci sia nessun giudice più competente di colui al quale questo servizio pubblico principalmente interessa. Credo inoltre che sia una ottima cosa l'abituare anche le popolazioni rurali ad occuparsi direttamente dei loro interessi e non a ridurre tutta l'agitazione a pure e semplici lotte di persone. Io preferisco che in un comune si discuta se si deve fare o no un servizio pubblico in un dato modo, anziché discutere sempre, perpetuamente, se si debba essere del partito di Tizio o piuttosto di quello di Caio. Credo un grande progresso abituare la gente ad occuparsi dei suoi affari direttamente. (*Approvazioni*). Del resto, ripeto, non si tratta di istituire niente di nuovo. Abbiamo dei servizi pubblici che i comuni possono assumere quando vogliono. Noi dobbiamo mettere dei freni e li mettiamo di due specie, l'uno nell'interesse dei bilanci comunali e sta nei pareri dell'autorità, l'altro nell'interesse del pubblico, e sta nella volontà che il pubblico esprime e manifesta in una materia nella quale nessuno può essere più competente di lui. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come ho già detto, il senatore Di Camporeale ha presentato un'aggiunta al secondo comma di quest'articolo. Il secondo comma comincia con queste parole: « L'elettore vota per il sì o per il no, sull'assunzione diretta del servizio ». Qui viene l'aggiunta dell'onorevole Di Camporeale, la quale dice: « S'intenderà respinta la proposta quando i voti favorevoli non raggiungano la maggioranza assoluta degli elettori iscritti ».

Il senatore Di Camporeale ha facoltà di sviluppare questa sua aggiunta.

DI CAMPOREALE. La mia proposta logicamente dovrebbe essere discussa, quando sia stata risolta la questione di massima sollevata dal senatore Vitelleschi e dal senatore Gabba. Non so se essi vogliono presentare altra proposta

rispetto a quest'art. 13. Giacchè la mia non è che una proposta subordinata, è evidente che se il Senato, seguendo i consigli dei senatori Vitelleschi e Gabba, ritenesse opportuno e conveniente di respingere l'istituto del *referendum* qual'è stabilito dall'art. 13, la mia aggiunta non avrebbe più ragione di essere. Qualora invece fosse accettato dal Senato questo istituto, allora sarà il caso di discutere se, come io ritengo, sia utile il disciplinarlo.

Prego perciò l'onorevole presidente di voler dirmi se vi sono proposte riguardo a quest'articolo 13, affinché io mi sappia regolare.

PRESIDENTE. Non vi sono proposte speciali sull'art. 13 tranne la sua, onorevole Di Camporeale, quindi il Senato sarà poi chiamato a votare sul complesso dell'articolo e non altro. In base anche a quanto prescrive il nostro regolamento, che, cioè, la discussione di un'aggiunta debba sempre precedere quella dell'articolo principale, mi sembra conveniente che l'onor. Di Camporeale, svolga ora la sua proposta; ha perciò facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Allora io ripeterò che la mia aggiunta è una proposta subordinata nel senso che, dato che s'intenda di accettare l'istituto del *referendum*, come è proposto in questa legge, sia prudente lo stabilire un limite rispetto alla proporzione dei votanti chiamati a dare il loro responso; perchè può avvenire benissimo che solo una piccolissima parte della popolazione prenda parte a questo *referendum*. A questo proposito vi è già qualche esempio che, per tumulti di piazza o per altre ragioni locali, solo una minima parte della popolazione abbia preso parte a questo voto popolare.

Questi casi possono ripetersi, vi possono essere molte circostanze per le quali una piccolissima proporzione degli elettori prenda parte alla votazione, e sarebbe strano che un'infima minoranza degli elettori sia quella che dica l'ultima parola rispetto all'assunzione o no di un servizio pubblico da parte del comune. Quindi io ritengo che sia utile di stabilire una determinata proporzione fra i chiamati a votare e i suffragi favorevoli, e ringrazio il senatore Finali che nel suo discorso accettò il concetto informatore del mio emendamento e solo fece delle osservazioni rispetto alla proporzione da me proposta.

Io posso convenire con l'onorevole Finali

che il richiedere una maggioranza assoluta degli elettori iscritti costituirebbe un ostacolo, qualche volta insormontabile, a che la gestione di pubblici servizi sia assunta dai municipi ma non farei questione di proporzione se così piace al senatore Finali. Se egli crede che la maggioranza assoluta degli elettori iscritti sia in una proporzione soverchia, e se egli ritiene che invece si debba stabilire i tre quarti dei votanti oppure il terzo degli elettori iscritti, non mi oppongo, e mi associerei alla proposta che in questo senso il senatore Finali volesse formulare; quel che io desidero è che si stabilisca una determinata e seria proporzione in guisa che, dato che questo *referendum* si debba fare, rappresenti effettivamente la volontà, se non proprio della assoluta maggioranza della cittadinanza, almeno di una notevole proporzione di essa.

Credo con ciò di aver dato piena ragione dell'emendamento proposto.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Veramente il senatore Di Camporeale, che in generale si allarma delle novità, ne introdurrebbe una che non ha precedenti nella nostra legislazione; egli richiederebbe, per la validità della votazione, la maggioranza degli iscritti e non dei votanti. Sarebbe una novità; ma io non mi allarmo di questo e discuto nel merito. Il senatore Di Camporeale, quando cominciò a parlare, disse: sarebbe bene votare prima sulla massima perchè, se si respinge questa, non ha più luogo l'emendamento. Probabilmente egli sarebbe tra quelli che respingerebbero l'articolo. Ora trovo un po' singolare questo sistema che, mentre non si vuole un freno (perchè qui si tratta di un freno), si dica: io il freno lo voglio ma in modo tale che stabilisca l'impossibilità assoluta per la legge di funzionare.

DI CAMPOREALE. Non ho detto quello che farei...

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. ...Non credo far supposizioni ardite, ritonendo che preferirebbe che questo fosse...

DI CAMPOREALE. ...Non l'autorizzo a dirlo.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. ...Ma io vengo al merito della proposta. L'onor. Di Camporeale vorrebbe si dicesse: « Si intenderà re-

spinta la proposta, quando i voti favorevoli non raggiungano la maggioranza assoluta degli elettori iscritti ». Ora noi sappiamo come sono fatte in molti luoghi le liste elettorali, dalle quali talvolta non si cancellano i morti e gli emigrati, ecc., onde è frequente il caso che molti iscritti non intervengano alla votazione perchè non possono intervenire. Ma vi è di più: che logica c'è a supporre che coloro i quali non vanno a votare siano contrari alla proposta? Evidentemente chi non vuole una cosa va a dire di no, e prende parte alla votazione molto più facilmente di chi la desidera. La presunzione qual'è? Che l'elettore, che non va a votare, si rimetta a ciò che ha fatto il Consiglio comunale, che è il suo rappresentante.

Ora con quale logica vorremmo stabilire nella legge che colui, il quale non va a votare, si supponga che sia contrario alla volontà di colui che lo rappresenta? Parmi più logico invece supporre che colui, il quale non interviene alla votazione, o si disinteressa della cosa, ed allora non c'è da occuparsi di lui, o approva ciò che è stato fatto dalla sua rappresentanza legale.

Pregherei quindi il Senato di non accettare l'emendamento del senatore Di Camporeale.

PRESIDENTE. Non essendoci altri senatori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, credo che convenga di votare per divisione la prima parte dell'art. 13 e poi l'aggiunta, se sarà il caso, del senatore Di Camporeale.

La prima parte dell'art. 13 è questa:

Art. 13.

In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al voto degli elettori del comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio.

La pongo ai voti.

I senatori che intendono di approvare questa prima parte dell'art. 13 sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Verremo ora ai voti sull'aggiunta presentata

dal senatore Di Camporeale dopo la prima parte dell'articolo testè approvata. Essa dice:

« Si intenderà respinta la proposta quando i voti favorevoli non raggiungano la maggioranza assoluta degli elettori iscritti ».

DI CAMPOREALE. Ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Allora leggo la seconda parte dell'art. 13 come è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento.

« Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione ».

Metto ai voti questa seconda parte dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero art. 13 nel testo già letto.

(Approvato).

Leggo l'art. 14:

Art. 14.

Approvata la proposta dal voto degli elettori, il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3.

BACCELLI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI GIOVANNI. Le funzioni industriali che può assumere un comune con la municipalizzazione dei servizi pubblici, non costituiscono per me, niente di diverso dalle altre sue pubbliche funzioni. Quindi io trovo buona la legge che discutiamo e la voterò volentieri perchè essa colle sue disposizioni fa rientrare nella sfera ordinaria del diritto amministrativo, anche la gestione di queste aziende, sebbene talvolta abbiano il carattere di vere aziende industriali.

Questa legge, infatti, impone alla loro gestione gli stessi controlli che impone all'azienda puramente municipale. L'art. 7 provvede alla responsabilità degli amministratori e dei direttori di questa gestione come è riconosciuta dall'art. 230 della legge comunale e provinciale e

chiama a giudicarne il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti. L'art. 17 ne affida l'esame tanto al Consiglio di prefettura quanto, in caso di richiamo, alla Corte dei Conti come per le amministrazioni comunali e provinciali. Gli articoli 6, 3 e 14 di questa legge dispongono le norme contabili come la legge comunale ha dettato, quelle che si riferiscono all'amministrazione comunale e provinciale.

Infatti l'art. 3 dice: Ciascuna azienda è retta con regolamento speciale che deve contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo e per il funzionamento contabile.

L'art. 6 dispone che la Commissione provveda annualmente nei modi e termini stabiliti da questo regolamento speciale alla compilazione dei bilanci preventivi ed alla presentazione di essi.

Dunque i freni contabili sono stabiliti anche qui come nelle aziende comunali.

Ma l'art. 14, che stiamo esaminando, e su cui io mi permetto qualche osservazione, dice così: « Approvata la proposta, dal voto degli elettori il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda di cui all'art. 3 ».

Dunque tutte le norme contabili relative ai bilanci, di cui si parla nell'art. 3 ed ai rendiconti, saranno stabilite da questo regolamento che ciascun Consiglio comunale dovrà formulare in rapporto alla azienda speciale che vuole assumere il servizio.

E qui, dico la verità, qui sta la sola mia preoccupazione. Sarà solido, sarà adatto abbastanza questo freno contabile dettato in un regolamento di un Consiglio comunale?

Non è chi non veda quante difficoltà presentino le compilazioni delle norme contabili relative alla formazione dei bilanci di queste aziende che in taluni casi sono vere aziende industriali. Non è chi non veda quante difficoltà presentino anche le norme dei rendiconti delle relative entrate e delle spese.

Noi conosciamo che in questi bilanci o rendiconti, si confondono spesso le situazioni patrimoniali, il movimento delle riserve, gli aumenti di capitale, la estinzione dei debiti, elementi tutti che dovrebbero essere distinti e separati; noi conosciamo anche i mille modi che si usano in questi bilanci e rendiconti sia per coprire le perdite che i profitti, valutando

al disopra del vero o svalutando i capitali, o facendo comparire come spese di esercizio le erogazioni di somme che sono state fatte in vero profitto. È inutile che enumeri tutti questi casi.

Nè si dica che se questo può avvenire in gestioni tenute da società industriali, che hanno qualche motivo per coprire sia le perdite sia i guadagni, questo non possa avvenire nelle gestioni esercitate dai municipi.

Le stesse statistiche inglesi che sono state allegato alla relazione ministeriale all'altra Camera, per dimostrare l'esito favorevole della municipalizzazione dei servizi, furono in Inghilterra contestate. S'impugnò la serietà delle cifre di quei bilanci, e non fu prestata fede a quei conti che si dissero fatti in modo equivoco ed erroneo; ed il senatore Ginestrelli si è servito appunto di questo argomento per dimostrare che da quelle statistiche non si poteva ricevere nessun lume.

Speriamo che ciò non avverrà nei nostri comuni; ma è noto che per incarico della *Riforma Sociale* di Torino fu fatta un'inchiesta sui servizi attualmente municipalizzati in Italia, e che dai risultati di questa inchiesta non fu potuto trarre argomento nè in favore nè contro, per la confusione dei principii e dei difformi criteri contabili da cui sono regolate queste imprese.

Quindi io a ragione mi preoccupo di questo punto della legge e delle gravi difficoltà che incontreranno i comuni a dettare queste norme di contabilità nei loro regolamenti, norme che dovrebbero servire per i bilanci e per i conti, e la cui bontà ed uniformità non solo gioverebbe al controllo del Consiglio di prefettura e della Corte dei conti, ma gioverebbe anche a tutti per potere immediatamente conoscere i risultati buoni o cattivi di queste gestioni. E domando a me stesso: Sarà facile che riescano opportune, sufficienti queste norme di contabilità dettate dai Consigli comunali?

Alcuni comuni potranno riuscirvi, ma non tutti si trovano in condizioni di cultura tale da essere capaci a dettarle. In ogni modo queste potranno riuscire uniformi quando sono lasciate alla discussione di tanti Consigli comunali? Non si dovrà temere che nasca una confusione ed una maggior difficoltà nel leggere questi conti e questi bilanci?

Ma si potrà rispondere che a questo provvede in qualche modo il successivo art. 15, il quale stabilisce che la Giunta provinciale amministrativa dovrà esaminare quei regolamenti. Ma la Giunta provinciale amministrativa non è un corpo tecnico, contabile, ed essendo una autorità provinciale non so come potrà provvedere alla uniformità generale di questi regolamenti.

Questo adunque è il punto intorno al quale mi permetto di rivolgere una raccomandazione al ministro, la quale si è che, se in questo articolo la legge non provvede abbastanza, vi provvede almeno il regolamento che dovrà esser fatto a norma dell'art. 31.

È vero che, secondo l'art. 17, parrebbe che questo regolamento dovesse soltanto regolare il caso delle nuove spese non previste in bilancio, ma è vero altresì che nello stesso articolo 31 si dice che il Governo ha facoltà di emanare tutti quei regolamenti che saranno necessari per l'esecuzione di questa legge. Quindi la obiezione che si potrebbe trarre dall'art. 17 per sostenere che con il regolamento non si potranno anche dettare queste norme, non mi pare che regga.

Questo regolamento dell'art. 31 dovrebbe contenere i precetti generali di contabilità cui dovranno poi uniformarsi i rispettivi Consigli comunali, quando si aduneranno per dare le norme contabili a queste aziende speciali, dovrebbe imporre l'obbligo di un inventario per constatare la consistenza patrimoniale di queste aziende, per poter giudicare della responsabilità degli amministratori.

Dovrebbe dare le regole per la formazione dei bilanci e dei rendiconti e indicare quali sieno veramente le spese di amministrazione, da non confondersi con quelle della gestione patrimoniale, e dovrebbe porre un esatto riscontro fra le categorie dei bilanci e dei rendiconti.

L'autorità centrale potrà fare molto su questo argomento, potrà diramare istruzioni, moduli come è stato fatto per altre amministrazioni, per es., quelle della pubblica beneficenza, ed anche per l'azienda comunale e provinciale. Con questi precetti, dettati da un regolamento generale che provenga dall'autorità centrale, credo che si potranno evitare quelle confusioni che potrebbero derivare dalla diversità di tanti

regolamenti compilati da tanti diversi Consigli comunali.

Io ho voluto fare queste osservazioni all'articolo 14, perchè se pure non hanno valore intrinseco, valgono per ribadire il principio della necessità assoluta di queste norme contabili, le quali devono essere precise, uniformi ed adatte e varranno a consigliare i comuni ad attingerle da quel regolamento che dovrà essere pubblicato dall'autorità centrale a senso dell'art. 31 della legge stessa. E queste osservazioni ho voluto fare, perchè mi è sembrato non fosse veramente utile affidare interamente, come si fa in questo art. 14, ai Consigli comunali, la facoltà di dare le norme di contabilità che dovranno dirigere queste nuove aziende.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Non ho da dire che una sola parola, per associarmi alla raccomandazione fatta dal senatore Baccelli Giovanni, e per ricordare che questo suo desiderio trova riscontro nello spirito della legge.

La legge stabilisce dei capisaldi; e, quanto ai bilanci e ai conti, prescrive precisamente quanto ha detto il senatore Baccelli, perchè i bilanci e i conti delle aziende sono regolati espressamente dall'art. 17.

La Commissione amministrativa dell'azienda non può che farne la proposta, la deliberazione è sempre del Consiglio comunale; e la deliberazione del Consiglio comunale con cui si approvano i bilanci è sottoposta alle forme ordinarie dalla legge comunale e provinciale stabilite.

Così per i conti; essi sono sottoposti dalla Commissione amministrativa con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Quanto poi alle norme di contabilità, non era possibile includerle nella legge. Si tratta qui di servizi i quali hanno un po' del carattere amministrativo, un po' del carattere industriale e che sono tra loro alquanto difforni.

Ora, stabiliti nella legge quei capisaldi ai quali ho accennato, e determinate nel regolamento, di cui nell'art. 31, delle norme generali, gli statuti speciali o regolamenti, che si dovranno adottare per quei dati servizi, conterranno tutte le norme particolareggiate della

contabilità, siccome giustamente desidera il senatore Baccelli.

A me pare che questo sia il pensiero dell'onor. Baccelli e che ciò entri nel concetto della legge. Mi unisco quindi di gran cuore alla raccomandazione da lui fatta.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Convengo pienamente nelle osservazioni fatte dal senatore Baccelli Giovanni, che bisognerà cioè disciplinare con regolamento, questa materia. Anche nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione, feci quest'osservazione, aggiungendo che, forse, sarà anche opportuno formulare una specie di tipo di bilancio che serva di norma ai comuni. Aggiungo che non ho creduto mettere nella legge disposizioni particolareggiate, perchè si tratta di materia intorno a cui tutto è da fare, tutto è nuovo. Quindi sarebbe stato un inconveniente cristallizzare nella legge la forma di questi bilanci. L'esperienza potrà portare il bisogno di modificazioni, ed è bene che si abbia maggiore mobilità, da poter seguire il movimento dell'innovazione e riparare agl'inconvenienti col regolamento.

BACCELLI G. Ringrazio il ministro della risposta che ha avuto la cortesia di darmi.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 14:

Art. 14.

Approvata la proposta dal voto degli elettori, il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda di cui al precedente art. 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongò ai voti l'art. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

A questo articolo 14, l'onor. Di Camporeale propone un articolo aggiuntivo, così concepito:

« Nessuna modificazione al progetto tecnico e finanziario od al regolamento di cui all'art. 10, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa e dalla Commissione reale, potrà essere attuata se non in conformità ad un nuovo parere della Giunta e della Commissione ».

Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare per svolgere l'articolo da lui proposto.

DI CAMPOREALE. La non favorevole accoglienza fatta dal Senato all'emendamento da me proposto all'art. 10, non mi lascia grande fiducia che questa mia nuova proposta sia votata a miglior fortuna, e ciò forse più perchè parmi evidente vi sia in molti colleghi l'intenzione di respingere qualsiasi emendamento *a priori*, più che per la convinzione che la legge stessa sia così perfetta da non richiedere di essere emendata. Questa convinzione si è fatta in me tanto più tenace quando ieri l'onor. Luchini Odoardo rilevò una grave e pericolosa lacuna nella legge ma preferì d'invitare il ministro a volervi provvedere per regolamento anzi che proporre un emendamento, quantunque egli stesso confessasse che, costituzionalmente, sarebbe occorsa la parola della legge.

Anche con questo articolo io mi propongo di colmare una lacuna gravissima nella legge, ed è questa: prescrive la legge che i comuni possono assumere la gestione dei pubblici servizi solo dopo che una Commissione Reale ne abbia approvati il piano finanziario e tecnico. Ma la legge tace affatto nel prescrivere garanzie di sorta, qualora si vogliano introdurre a questo piano finanziario e tecnico modificazioni anche radicali, o lo si voglia anche mutare da cima a fondo; ed allora quale garanzia offre più la deliberazione della Commissione reale? Quando i comuni restano padroni di introdurre nel piano finanziario e tecnico variazioni tali che se fossero state conosciute dalla Commissione Reale forse avrebbero provocato una decisione contraria a quella che fu presa?

E notate, o signori, che uno dei primi effetti di questa legge, almeno in quei comuni dove troverà una larga applicazione, e ove dovranno essere assunti in servizio gran numero di impiegati e operai, sarà questo: che il primo servizio municipalizzato sarà quello delle elezioni comunali, anche senza bisogno di interpellare prima la Commissione Reale; questo è uno degli effetti più sicuri di questa legge ed è egualmente evidente che si eserciterà in tal modo tale una pressione sopra il Consiglio comunale, da indurlo a introdurre nel piano finanziario tutte quelle modifiche le quali siano ritenute dal personale addetto ai servizi municipalizzati esser giovevoli a loro, quand'anche fossero disastrose alle gestioni stesse.

È vero che la legge attribuisce al prefetto

larghe attribuzioni per richiamare e costringere le Amministrazioni comunali a battere la dritta via. Ma, signori, io credo che non ci sia nessuno qui in Senato, il quale possa prendere sul serio questo freno dell'azione dei prefetti, a cominciare dal ministro dell'interno.

Evidentemente i prefetti non hanno nè l'autorità nè voglia d'intervenire, massime nel caso di grandi Comuni, e guai a quel prefetto che facesse prova di troppo zelo; male gliene incorrerebbe salvo che sentisse imperioso il bisogno di dover cambiar aria. La cosa è notoria del resto; e se se ne vuole avere la prova provata, basta leggere una qualsiasi delle tante relazioni d'inchiesta che si sono fatte sui Comuni italiani per rendersi conto che nessuno degli abusi ed irregolarità, grandi o piccole che sono state rilevate in queste relazioni, avrebbero potuto essere commesse se il prefetto non le avesse vistate ed autorizzate.

Dunque questa ingerezza del prefetto nella materia, mi pare che non sia una garanzia da prendersi al serio.

Dal momento che si è creduto necessario, e si è fatto bene, di volere che una Commissione centrale, e perciò estranea alle passioni locali, abbia a giudicare sulla opportunità o meno per un Comune, dal punto di vista finanziario, di assumere determinate imprese, mi pare logico che questo parere lo si richieda anche quando i termini debbano essere mutati.

Visto gli umori del Senato potrei anche non insistere sul mio articolo aggiunto, perchè ammetto che con un poco di buona volontà si possa rimediare a questa lacuna per via di regolamento; quindi se il ministro non vorrà accettare l'articolo aggiunto quale io l'ho proposto, spero, che almeno, vorrà fare tali dichiarazioni che rassicurino sopra quest'altro pericolo che io mi sono fatto lecito di segnalare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Questo emendamento, o per meglio dire articolo aggiuntivo, proposto dall'onor. Di Camporeale trova la sua ragione logica nell'emendamento che egli aveva proposto all'art. 10, ma che il Senato non ha approvato. All'art. 10 il senatore Di Camporeale proponeva di aggiungere che al piano tecnico finanziario, da mandarsi alla Com-

missione centrale, dovesse allegarsi il regolamento dell'azienda prescritto dall'art. 3. Io osservai allora che non era possibile formulare *a priori* tale regolamento, e che d'altronde sarebbe stato un inconveniente gravissimo il rendere immobili tutte quelle particolari, minute disposizioni, delle quali all'art. 3 si parla. Per esempio, ricordando che l'art. 3 stabilisce che questo regolamento determina il numero ed il salario degli operai, determina le tariffe, determina la pianta organica degli impiegati ecc., osservai allora essere impossibile che un'azienda possa camminare, quando non può mutare, nè il salario di un operaio, nè il numero degli operai o degli impiegati senza ricorrere alla Commissione centrale a Roma. Ed il Senato si persuase di questo argomento e non approvò l'aggiunta proposta dal senatore Di Camporeale. Ora evidentemente quando è stato stabilito che questo regolamento non debba essere mandato alla Commissione centrale, non si potrebbe approvare quest'aggiunta la quale stabilisce che nessuna modificazione possa introdursi al regolamento quando è approvato dalla Commissione predetta.

Io poi ritengo, per le stesse ragioni che esposi sabato, che non è possibile che in aziende di questa natura, nell'esercizio per esempio di un gazometro, nell'esercizio di un acquedotto, nell'esercizio di un forno normale ecc., non possa mutarsi una linea senza il consenso della Commissione centrale. E d'altronde, dice il senatore Di Camporeale, il piano tecnico finanziario deve essere tenuto fermo.

Ma supponiamo che nel piano finanziario si proponesse di fare un prestito di un milione, e poi si riscontrasse che bastano 900 mila lire: questa modificazione certo non arreca danni, perchè dunque impedirla? L'art. 3 della legge è già abbastanza minuto, ma certamente non comprende tutte le particolarità di un'azienda; questa maggiore specializzazione potrà essere opportunamente oggetto di regolamento, ma stabilire per legge l'immobilità di questo, credo che sarebbe un rendere impossibile l'esecuzione della legge stessa.

D'altronde il Senato, che nella discussione dell'art. 10 si è informato a questi concetti, non potrebbe logicamente seguire una via diversa a proposito dell'art. 14. Io quindi pregherei il senatore Di Camporeale di non voler

insistere in questo emendamento, ritenendo che nel regolamento si potranno specializzare i limiti di questi regolamenti locali in modo da impedire quegli inconvenienti ai quali egli ha alluso, cioè la possibilità che un Comune, senza il consenso delle autorità tutorie, venga a trasformare l'andamento di un'azienda.

DI CAMPOREALE. Prendo atto delle parole dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, e siccome altri oratori si sono iscritti per parlare sopra altri articoli di questo disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni (N. 151 - *Seguito*);

2. Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio

ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui (N. 171);

3. Concessione di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano (N. 168);

4. Modificazioni sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per R. esercito (N. 172);

5. Provvedimenti contro la *Diaspis pentagona* (N. 122).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziate per la stampa il 16 febbraio 1903 (ore 12).

F. DA LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.